Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 1° settembre 1932 - Anno X** — **Numero 202**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, di *massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. **1031**.
3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . . Pag. 3866

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1932, n. **1032**.
Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate, e di altri prodotti agrari . . . Pag. 3866

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1932, n. **1033**.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 3868

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. **1034**.
Modificazione del regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco . . . . Pag. 3870

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1932, n. **1035**.
Modificazioni alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile . . . . Pag. 3870

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1036**.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pesaro per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Candelara . . . . Pag. 3871

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1037**.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Povo . . . . Pag. 3871

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1038**.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Lucinico . . . . Pag. 3871

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1039**.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Pietro di Gorizia . . . . Pag. 3871

REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1932, n. **1040**.
Facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e dell'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata . . Pag. 3871

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Scioglimento di Società e conferma in proprio dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Anastasi Carlo. Pag. 3872

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Galatina . . . . Pag. 3872

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Frosinone e il Consorzio agrario cooperativo circondariale di Frosinone. Pag. 3872

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1932.
Determinazione del numero degli agenti di cambio per ciascuna Borsa valori del Regno e dell'ammontare delle relative cauzioni . . . . Pag. 3872

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Consorzio agrario di Treviso e il Sindacato agricolo di Oderzo-Motta . . . . Pag. 3873

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3873

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 9 maggio 1932-X, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore . . . . Pag. 3876

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3876
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 3876

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. **1031**.
3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 13 agosto 1932-X, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per il corrente esercizio, deve inscriversi la somma di L. 145.000, quale contributo nelle spese per l'organizzazione della XXI riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, indetta a Roma per il prossimo ottobre, e per il conferimento di premi alle migliori comunicazioni scientifiche che, in tale occasione, saranno svolte e discusse.

Del pari, nel bilancio del Ministero dell'interno, rendesi necessaria una maggiore assegnazione di L. 2.200.000, per aumento del fondo relativo al servizio di investigazione politica.

In seguito alle deliberazioni recentemente adottate dal Consiglio dei Ministri, giusta le vigenti norme della legge di contabilità generale dello Stato, la somma complessiva occorrente, in L. 2.345.000, viene tratta dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 37.960.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 2.345.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo nelle spese per l'organizzazione della XXI riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, indetta a Roma per il mese di ottobre 1932, e per premi alle migliori comunicazioni svolte e discusse	L. 145.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 79 — Spese per il servizio di investigazione politica	» 2.200.000
Totale . . .	L. 2.345.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoja*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1932, n. **1032**.
Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate, e di altri prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari in relazione alle condizioni della produzione interna e degli scambi internazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore, di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella è modificato come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	
			Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
1	Cavalli:			
a	Cavalli interi aventi al garrese, un'altezza di metri 1,40 o meno.	Ciasc.	2000	—
b	Altri, compresi i puledri e le cavalle di qualsiasi altezza.	Id.	1800	—
2	Muli	Id.	200	—
4	Bovi	Id.	800	—
5	Tori	Id.	800	—
6	Vacche	Id.	800	—
7	Giovenchi e torelli	Id.	550	—
8	Vitelli	Id.	500	—
11	Porci, del peso:			
a	fino a 20 chilogrammi	Id.	120	—
b	di più di 20 chilogrammi	Id.	300	—
12	Pollame	Q.le	100	1.5
18	Animali morti:			
a	pollame	Id.	100	3
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio).			
	(Nota invariata).			
a	fresche, anche refrigerate	Id.	100	1
b	congelate	Id.	100	1
20	Carni preparate:			
a	cotte	Id.	100	2
b	salate, affumicate o in altro modo preparate:			
	1. prosciutti	Id.	100	3
	2. altre	Id.	100	2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	
			Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
24	Uova di pollame	Q.le	100	1.5
	Le uova destinate ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari sono ammesse, su richiesta dell'importatore, in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.			
25	Giallo d'uova, disseccato o liquido	Id.	100	2
	Il giallo d'uova, disseccato o liquido, destinato ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari è ammesso, su richiesta dell'importatore, in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.			
96	Prugne secche	Id.	100	0,6
97	Frutta secche non nominate	Id.	100	0,6
127	Sevo animale:			
a	alimentare	Id.	100	1
128	Oleomargarina	Id.	100	1
129	Grasso di maiale (strutto)	Id.	100	1
130	Lardo	Id.	100	1,5
131	Burro artificiale	Id.	100	3
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti:			
a	depurati per uso alimentare	Id.	100	1,5
137	Grassi non nominati:			
a	animali:			
	1. alimentari	Id.	100	1
b	vegetali:			
	1. depurati per uso alimentare	Id.	100	1,5
	(Nota invariata).			
918	Avena	Id.	24	—

Art. 2.

Alla carne congelata originaria e proveniente da Paese ammesso al trattamento della nazione più favorita, sarà applicato il dazio di L. 140 il quintale senza l'aggiunta dell'aumento del 15 per cento sul valore stabilito con R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187 (dazio base L. 100 coeff. 0,4).

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 26 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 202. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1932, n. 1033.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 26 maggio 1932, n. 569; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676; e 16 giugno 1932, n. 711;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1932-33 è autorizzato un contributo di L. 3.000.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 5.000.000, per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna.
Detta somma sarà inscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di L. 1.000.000 annuo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1932-33 al 1936-37.

Art. 5.

In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 11.590.000, per provvedere, durante l'esercizio 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Art. 6.

Le variazioni di bilancio dipendenti dal R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, per la costruzione, a cura diretta dello Stato, di un primo tronco della strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia, sono riferibili all'esercizio finanziario 1931-32.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoja*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 172. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

In aumento:

Cap. n. 310 — Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione Militare » per interessi ed annualità di ammortamento, ecc. . . . . L. 15.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 56-*bis* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Commissariato per il turismo . . . . L. 40.000

Cap. n. 82 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 264 — Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta, ecc., per la sistemazione della Südbahn, ecc. » 6.460.000

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo all'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste . . . . » 3.000.000

Cap. n. 303-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (1ª delle cinque rate) . » 1.000.000

Cap. n. 434 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per lavori di riordinamento e sistemazione e per l'arredamento del castello di Miramare a Trieste . . . . » 385.000

Totale degli aumenti . . . . L. 10.920.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il turismo, ecc. . . . . L. 40.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 5.720

Cap. n. 29 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 505.720

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 61 — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione giornaliera . . . . L. 9.750.000

Cap. n. 62 — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze e indennità varie . . . . » 1.300.000

Cap. n. 63 — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità e rendimento . . . . » 300.000

Cap. n. 64 — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta, ecc. . . . » 630.000

Totale degli aumenti . . . L. 11.980.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 (modificata la denominazione) — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie L. 260.000

Cap. n. 28 — Magistrato alle acque - Spese per il personale, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 70 (modificata la denominazione) — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie . . . . » 370.000

Cap. n. 72 — Spese per le statistiche, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 76 — Opere stradali, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 77 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 80 — Opere marittime (Italia Settentrionale) » 1.250.000

Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 250.000

Cap. n. 89 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . L. 500.000

Cap. n. 94 — Edifici pubblici governativi, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 700.000

Cap. n. 97 — Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane (Italia Centrale) . . . . » 100.000

Cap. n. 98 — Spese dipendenti da terremoti (Italia Centrale) . . . . » 200.000

Cap. n. 106 — Spese in dipendenza di alluvioni, ecc. (Italia Meridionale ed Insulare) . . . . . . » 100.000

Cap. n. 108 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia Meridionale ed Insulare) . . . . . » 2.600.000

Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli . » 200.000

Cap. n. 112 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc. . . . . . . » 100.000

Cap. n. 113 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise » 120.000

Cap. n. 114 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 300.000

Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Basilicata . » 160.000

Cap. n. 116 — Opere pubbliche nella Calabria . » 350.000

Cap. n. 117 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 330.000

Cap. n. 148 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 2.040.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.980.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per i servizi di copiatura . . . . L. 10.000

Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione) — Spese dipendenti dalla partecipazione della Marina mercantile ai congressi internazionali di radiotelegrafia e di igiene mediterranea in Madrid e Marsiglia . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 40.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 40.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 71 — Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per concessione di credito all'Ente autonomo « Unione Militare », ecc. . . . . L. 15.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 160.000

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. per ispezioni e missioni, per tramutamenti, ecc. » 60.000

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 62-*bis* — Contributi e spese per l'organizzazione delle mostre, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici regionali dell'alimentazione . . . . » 65.000

Totale degli aumenti . . . L. 990.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2 — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali, ecc. . L. 160.000

Cap. n. 14 — Spese per le statistiche, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 21 — Esperienze agrarie, ecc. . . . . . » 30.000

Cap. n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. » 30.000

Cap. n. 57 — Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 58 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 59 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 61 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 94 — Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato, ecc. . . . . » 220.000
Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle Provincie del Mezzogiorno, ecc. . » 450.000

Totale delle diminuzioni . . L. 990.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. 1034.

Modificazione del regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale del legno a compensazione e quello delle matte e scorie di zinco contenenti almeno 80 per cento di zinco, in relazione alle condizioni dell'industria e degli scambi internazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore, di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il regime doganale della posizione 604, lettera c), della tariffa generale dei dazi doganali, è modificato come appresso:

	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
Legno:			
a compensazione . . .	Q.le	90	—

Art. 2.

Le matte, scorie, ceneri, schiumature e altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più, previsti dalla voce 386 *b*) della tariffa generale dei dazi doganali, destinati ad essere impiegati per la produzione dell'ossido di zinco, sono ammessi in esenzione dal dazio specifico e dal sopradazio stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel Repertorio doganale le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle modificazioni stabilite dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 200. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1932, n. 1035.

Modificazioni alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la necessità urgente ed assoluta di modificare la tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione, classificabili sotto la voce 644, lettera *a*), della tariffa dei dazi doganali, aventi densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, saranno ammessi alla tassa di vendita di L. 0,80 per quintale, a condizione che siano destinati ad essere impiegati direttamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 26 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 201. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1036.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pesaro per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Candelara.

N. 1036. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pesaro per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Candelara, già determinato in L. 52.271,42 col R. decreto 18 settembre 1930, n. 1957, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 45.259,93.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1037.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Povo.

N. 1037. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Povo, già determinato in L. 71.306,62 col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 361, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 61.637,19.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1038.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Lucinico.

N. 1038. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Lucinico, già determinato in L. 76.124,37 col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1874, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 65.885,79.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1039.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Pietro di Gorizia.

N. 1039. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Pietro di Gorizia, già determinato in L. 49.386,83 col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1875, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 42.635,87.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1932, n. **1040.**

Facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e dell'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, convertiti ambedue nella legge 24 marzo 1932, n. 354, e contenenti disposizioni per la disciplina delle mattazioni di bestiame bovino e dell'ammissione al consumo della carne macellata;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di consentire la sospensione delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste, in aggiunta a quella deferitagli dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, di provvedere, con proprio decreto, a sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti relative alla disciplina delle mattazioni e dell'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata, ai fini del contingentamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 27 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Scioglimento di Società e conferma in proprio dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Anastasi Carlo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, l'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Anastasi Carlo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale titolare di società in accomandita semplice;
Visto l'atto 15 giugno 1931-IX, col quale si è proceduto allo scioglimento della detta società;
Vista la domanda prodotta dal menzionato Anastasi per essere autorizzato a continuare, in proprio, l'esercizio della professione di agente di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Anastasi Carlo è confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato Nostro decreto 9 giugno 1925 per l'esercizio della professione di agente di cambio, quale titolare di società in accomandita semplice.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 13 — GUALTIERI.

(6415)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Galatina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Galatina (Lecce);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1932-X pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Galatina e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Frosinone e il Consorzio agrario cooperativo circondariale di Frosinone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società anonime cooperative « Consorzio agrario cooperativo della provincia di Frosinone » e « Consorzio agrario cooperativo circondariale di Frosinone », le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante assorbimento della seconda da parte della prima;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Frosinone e il Consorzio agrario cooperativo circondariale di Frosinone, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *La Tribuna* di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1932.
Determinazione del numero degli agenti di cambio per ciascuna Borsa valori del Regno e dell'ammontare delle relative cauzioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Art. 1.

Il numero degli agenti di cambio per ciascuna Borsa valori è stabilito come segue:

Bologna 7 (sette);
Firenze 8 (otto);
Genova 45 (quarantacinque);
Milano 60 (sessanta);
Napoli 10 (dieci);
Roma 39 (trentanove);
Torino 45 (quarantacinque);
Trieste 10 (dieci);
Venezia 5 (cinque).

Art. 2.

La misura della cauzione prescritta per ogni singola Borsa valori è determinata come appresso:

Bologna, L. 300.000 (trecentomila);
Firenze, L. 500.000 (cinquecentomila);
Genova, L. 1.000.000 (un milione);
Milano, L. 1.000.000 (un milione).
Napoli, L. 500.000 (cinquecentomila),
Roma, L. 800.000 (ottocentomila);
Torino, L. 1.000.000 (un milione);
Trieste, L. 500.000 (cinquecentomila);
Venezia, L. 300.000 (trecentomila).

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il Consorzio agrario di Treviso e il Sindacato agricolo di Oderzo-Motta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società anonime cooperative « Consorzio agrario di Treviso » e « Sindacato agricolo di Oderzo-Motta » le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante assorbimento della seconda nella prima;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra il Consorzio agrario cooperativo di Treviso e il Sindacato agricolo di Oderzo-Motta, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *La Gazzetta di Venezia*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6406)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1873 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bubnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bubnich Michele figlio di Tobia e di Anna Cherber, nato a Cerè (Capodistria) il 17 febbraio 1891 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Chermaz fu Giuseppe e fu Maria Cociancich, nata a S. Marco il 23 settembre 1892, ed ai figli nati a S. Tomà (Capodistria) Antonia, il 2 novembre 1912; Riccardo, il 2 febbraio 1915; Carla, il 16 febbraio 1920; Anna, il 9 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4402)

N. 1875 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Busan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Busan Giovanni figlio di Giovanni e della fu Rosa Steffè, nato a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria Genzo fu Giacomo e fu Caterina Bolis, nata a Capodistria il 10 ottobre 1900, ed ai figli nati a Capodistria: Rosa, l'8 dicembre 1923; Rino, il 27 luglio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4404)

N. 1876 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Busan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni figlio del fu Giovanni e di Maria Zetto, nato a Capodistria il 3 novembre 1899 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « «Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Steffè fu Pietro e di Francesca Urbanaz, nata a Capodistria il 6 marzo 1899, ed ai figli nati a Capodistria: Evelina, il 15 settembre 1923; Fausto, il 22 febbraio 1925; Antonia, il 14 giugno 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4405)

N. 1620 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Domenico figlio del fu Domenico e della fu Maria Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 13 maggio 1875 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacomina Scrivanich fu Domenico e fu Giacomina Bussanich, nata a Sansego il 15 giugno 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4406)

N. 1663 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Martino e della fu Maria Scrivanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 5 ottobre 1880 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gisella Mircovich di Luca e fu Domenica Picinich, nata a Sansego il 30 agosto 1882, ed ai figli nati a Sansego: Nicolò, il 5 febbraio 1907; Martino, il 30 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4407)

N. 1877 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Busan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana.
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Busan Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Pietro Zetto della fu Maria Cerebuch, nata a Capodistria il 16 luglio 1864 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Capodistria: Maria, il 15 febbraio 1897; Antonia, il 13 agosto 1904, ed alla nipote Nerina, illegittima di Maria Busan, nata a Capodistria l'8 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4408)

N. 1641 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Domenico, figlio del fu Gasparo e della fu Nicolina Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 10 novembre 1893 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche alla moglie Anna Picinich di Stefano e di Antonia Picinich nata a Sansego l'11 aprile 1896, ed ai figli nati a Sansego: Gasparo, il 17 dicembre 1920; Stefano, il 14 gennaio 1922; Antonio, il 24 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4409)

N. 1878 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Busan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Busan Giovanna ved. di Luigi, figlia del fu Antonio Riccobon e di Maria Gregorich, nata a Capodistria l'11 marzo 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Capodistria: Celestino, il 21 maggio 1913; Umberto, il 30 luglio 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4412)

N. 1626 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 27 maggio 1870 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Tarobocchia fu Antonio e fu Elena Scrivanich, nata a Sansego il 7 dicembre 1873, ed ai figli nati a Sansego: Antonio, il 16 maggio 1906; Matteo, il 20 settembre 1907; Nicolò, il 7 febbraio 1912; Giovanni, il 5 maggio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4413)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 28 agosto 1932-X, ha rimesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1932-X, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

(6426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 1° luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Bellardini Jolanda — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 15 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Guzzardi Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita. L. 1200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6140)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 177.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 agosto 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	67.75
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	378.10
Albania (Franco)	374.30
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.25
Cecoslovacchia (Corona)	57.95
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.45
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.855
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	11.40
Spagna (Peseta)	157.12
Svezia (Corona)	3.49
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.64
Rendita 3,50 % (1906)	73.60
Id. 3,50 % (1902)	69.50
Id. 3 % lordo	46.75
Consolidato 5 %	81.125
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	99.675
Id. id. Id. 1940	99.05
Id. id. Id. 1941	99.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.375

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.